

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTANERA E IL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ PER L'UTILIZZO DI PERSONALE ADDETTO ALL'AREA DI VIGILANZA – PERIODO 15/09/2025 –31/12/2025.

Con la presente scrittura privata fra:

- IL COMUNE DI MONTANERA, con sede in Via Cavour n. 12, C.F. 00505700047, rappresentato dal sindaco pro tempore MASERA Tommaso;
- IL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ, con sede in Via IV Novembre, 1, C.F. 00478600042, rappresentato dal sindaco pro tempore BONGIOVANNI Ing. Paolo;

PREMESSO

Che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L 22 gennaio 2004 prevede che: “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionale e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

Che il Comune di Roccaforte Mondovì, ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per un periodo decorrente dal 15.09.2025 sino al 31.12.2025 e per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Sig. SAMPO' Dario, dipendente del Comune di Montanera, inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex categoria C, posizione economica C2, con profilo di istruttore), al quale poter assegnare le competenze proprie dell'ufficio;

Che il Comune di Montanera ha prestato l'assenso all'utilizzo richiesto;

Che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

Che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Montanera, in quanto il servizio presso il Comune di Roccaforte Mondovì avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

Che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra rappresentante

SI CONVENIE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del Sig. Sampò Dario, dipendente di ruolo presso il Comune di Montanera, inquadrato nel profilo professionale di istruttore nell'area di vigilanza - Area degli Istruttori (ex categoria C, posizione economica C2) del vigente CCNL, sottoscritto il 16/11/2022.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Roccaforte Mondovì delle proprie attività istituzionale secondo le modalità organizzative in essere.

Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due amministrazioni.

Art. 3 – Tempo di lavoro in assegnazione.

Per la durata della convenzione il Sig. Sampò Dario presterà servizio per 18 ore settimanali (pari a 18/36 dell'orario di lavoro), presso il Comune di Roccaforte Mondovì.

L'amministrazione del Comune di Roccaforte Mondovì e del Comune di Montanera, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente.

Sarà compito dell'amministrazione determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi enti, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise, in caso di concomitanza di impegni di terrà conto delle necessità obiettive di ciascun degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei singoli Enti.

Art. 4 – Durata della convenzione.

La presente convenzione decorre dal 15/09/2025 sino al 31/12/2025 e cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.

Entrambi gli enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 60 giorni, mediante comunicazione scritta.

Il dipendente potrà, motivandone le cause, recedere dalla convenzione con un preavviso di 60 giorni.

Art. n. 5 – Gestione giuridica e rilevazione delle presenze.

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di La gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Montanera che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente;

- La gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Montanera.

Art. 6 – Oneri della convenzione.

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Montanera, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

La rendicontazione delle spese sarà comunicata con scadenza trimestrale dal Comune di Montanera e il Comune di Roccaforte Mondovì provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi per progettazione o quanto altro previsto da norme particolari, saranno a carico dell'ente presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7 – Controversie.

Ogni controversia tra le Amministrazioni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due enti.

Art. 8 – Rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 – Disposizioni generali e finali.

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (allegato B al D.P.R. 642/1972 – art. 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, provincie, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spese di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Lì,

IL SINDACO DEL COMUNE DI
MONTANERA
Masera Tommaso

IL SINDACO DEL COMUNE DI
ROCCAFORTE MONDOVÌ
Bongiovanni Ing. Paolo

PER ACCETTAZIONE
Sampò Dario
